



**Visto** il proprio decreto 21 aprile 2010, n. 079/Pres. (Regolamento per la determinazione e per l'applicazione dei canoni relativi alle concessioni per la ricerca e la coltivazione di giacimenti delle acque minerali, termali e di sorgente, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge regionale 12/2009);

**Richiamato** l'articolo 2, comma 68 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), in base al quale, con apposito regolamento, la misura del canone annuo posticipato per la coltivazione delle acque minerali e di sorgente di cui all'articolo 3, comma 2 del regolamento emanato con proprio decreto 21 aprile 2010, n. 079/Pres è differenziata prevedendo una riduzione dello stesso in ragione dei criteri ivi previsti;

**Visto** l'articolo 42, lettera b) dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

**Visto** l'articolo 14, comma 1, lettera r) della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 751 del 4 maggio 2012, con la quale è stato approvato il "Regolamento di modifica al regolamento per la determinazione e per l'applicazione dei canoni relativi alle concessioni per la ricerca e la coltivazione di giacimenti delle acque minerali, termali e di sorgente, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge regionale 12/2009 emanato con decreto del Presidente della Regione 79/2010";

#### **Decreta**

**1.** È emanato il "Regolamento di modifica al regolamento per la determinazione e per l'applicazione dei canoni relativi alle concessioni per la ricerca e la coltivazione di giacimenti delle acque minerali, termali e di sorgente, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge regionale 12/2009 emanato con decreto del Presidente della Regione 79/2010", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

**2.** È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

**3.** Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- dott. Renzo Tondo -

Regolamento di modifica al regolamento per la determinazione e per l'applicazione dei canoni relativi alle concessioni per la ricerca e la coltivazione di giacimenti delle acque minerali, termali e di sorgente, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge regionale 12/2009 emanato con decreto del Presidente della Regione 79/2010.

Art. 1 finalità

Art. 2 inserimento dell'art. 4 bis nel decreto del Presidente della Regione 79/2010

Art. 3 modifiche all'art. 5 del decreto del Presidente della Regione 79/2010

Art. 4 aggiunta dell'allegato A al decreto del Presidente della Regione 79/2010

Art. 5 entrata in vigore

## **art. 1** finalità

**1.** Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 2, comma 68 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), dispone le necessarie modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 21 aprile 2010, n. 79 (Regolamento per la per la determinazione e per l'applicazione dei canoni relativi alle concessioni per la ricerca e la coltivazione di giacimenti delle acque minerali, termali e di sorgente, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge regionale 12/2009) al fine di differenziare la misura del canone annuo posticipato per la coltivazione di acque minerali e di sorgente.

## **art. 2** inserimento dell'art. 4 bis nel decreto del Presidente della Regione 79/2010

**1.** Dopo l'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 79/2010 è inserito il seguente:

<<**art. 4 bis** riduzione del canone annuo posticipato

**1.** L'ammontare del canone annuo posticipato di cui all'articolo 4, comma 3 è calcolato in applicazione delle seguenti riduzioni:

a) nei casi di ubicazione dello stabilimento di produzione in zone di svantaggio socio-economico ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione del Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia):

1) di 0,30 euro in caso di ubicazione in fascia C, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 3303;

2) di 0,20 euro in caso di ubicazione in fascia B, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 3303/2000;

3) di 0,10 euro in caso di ubicazione in fascia A, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 3303/2000;

b) nei casi di imbottigliamento in contenitori di vetro:

1) di 0,20 euro qualora la percentuale di imbottigliamento in vetro rappresenti una percentuale pari o superiore al 20 per cento del totale di litri imbottigliati;

- 2) di 0,15 euro qualora la percentuale di imbottigliamento in vetro rappresenti una percentuale pari o superiore al 15 per cento del totale di litri imbottigliati;
  - 3) di 0,10 euro qualora la percentuale di imbottigliamento in vetro rappresenti una percentuale pari o superiore al 10 per cento del totale di litri imbottigliati;
  - 4) di 0,05 euro qualora la percentuale di imbottigliamento in vetro rappresenti una percentuale pari o superiore al 5 per cento del totale di litri imbottigliati;
- c) nel caso di commercializzazione con il metodo del vuoto a rendere:
- 1) di 0,10 euro qualora la percentuale di commercializzazione con il metodo del vuoto a rendere rappresenti una percentuale pari o superiore al 25 per cento del totale commercializzato;
  - 2) di 0,07 euro qualora la percentuale di commercializzazione con il metodo del vuoto a rendere rappresenti una percentuale pari o superiore al 15 per cento del totale commercializzato;
  - 3) di 0,05 euro qualora la percentuale di commercializzazione con il metodo del vuoto a rendere rappresenti una percentuale pari o superiore al 10 per cento del totale commercializzato;
  - 4) di 0,03 euro qualora la percentuale di commercializzazione con il metodo del vuoto a rendere rappresenti una percentuale pari o superiore al 5 per cento del totale commercializzato;
- d) nel caso di ottenimento di certificazioni di qualità, nella misura massima di 0,05 euro, come segue:
- 1) di 0,03 euro in caso di possesso di certificazioni di qualità ambientale;
  - 2) di 0,02 euro in caso di possesso di certificazioni di qualità di prodotto o di processo;
- e) nel caso in cui una percentuale del fatturato derivi dall'export:
- 1) di 0,05 euro qualora la quota di export rappresenti una percentuale pari o superiore al 50 per cento del totale del fatturato;
  - 2) di 0,03 euro qualora la quota di export rappresenti una percentuale pari o superiore al 25 per cento del totale del fatturato;
  - 3) di 0,01 euro qualora la quota di export rappresenti una percentuale pari o superiore al 10 per cento del totale del fatturato.
2. La riduzione del canone annuo posticipato derivante dall'applicazione anche cumulativa dei criteri di cui al comma 1 non può comunque superare il 70 per cento del canone teoricamente dovuto senza l'applicazione delle riduzioni.>>.

### **art. 3** modifica all'art. 5 del decreto del Presidente della Regione 79/2010

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 79/2010 è inserito il seguente:

<<2 **bis** Il titolare della concessione, contestualmente all'invio della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 2, invia altresì alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli articoli 47 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante l'esistenza dei presupposti per l'applicazione delle riduzioni del canone annuo posticipato di cui all'articolo 4 bis, secondo il modello allegato A, modificabile con decreto del Direttore centrale competente in materia di acque minerali e termali.>>.

## **art. 4** aggiunta dell'allegato A al decreto del Presidente della Regione 79/2010

1. Al decreto del Presidente della Regione 79/2010 è aggiunto l'allegato A al presente regolamento.

## **art. 5** entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
2. Le riduzioni stabilite dall'articolo 3 del presente regolamento in attuazione dell'articolo 2, commi 68 e 69, della legge regionale 22/2010, trovano applicazione a decorrere dal 2012, secondo anno solare successivo a quello di entrata in vigore del decreto del Presidente della Regione 79/2010.

Aggiunta dell'allegato A al decreto del Presidente della Regione 79/2010

Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia  
Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna  
Servizio geologico  
Via Giulia 75/1 - 34126 – Trieste

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'  
AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, n. 445**

Il sottoscritto ....., nato/a a ..... il .....  
..... e residente a ..... (.....), in via/p.zza ....., in  
qualità di legale rappresentante della Società ....., con sede in .....(.....),  
via/p.zza ....., codice fiscale ..... e partita IVA .....,  
titolare della concessione per la coltivazione di acque minerali e di sorgente denominata  
“.....” in Comune di .....

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,  
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000,

al fine di attestare l'esistenza dei presupposti per le riduzioni del canone annuo posticipato di cui all'art. 4 bis del  
decreto del Presidente della Regione 79/2010 per l'anno\_\_\_\_\_

**DICHIARA, SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA',**

*(barrare la/le casella/e di interesse)*

o che lo stabilimento di produzione di acqua ha sede in Comune di \_\_\_\_\_  
via/piazza\_\_\_\_\_ n. civico \_\_\_\_\_

o che la percentuale di acqua imbottigliata in contenitori di vetro è pari o superiore al:

*(barrare la casella di interesse)*

- 20 per cento del totale di litri imbottigliati
- 15 per cento del totale di litri imbottigliati
- 10 per cento del totale di litri imbottigliati
- 5 per cento del totale di litri imbottigliati

o che la percentuale di commercializzazione di acqua con il metodo del vuoto a rendere è pari o superiore al:

*(barrare la casella di interesse)*

- 25 per cento del totale commercializzato
- 15 per cento del totale commercializzato
- 10 per cento del totale commercializzato
- 5 per cento del totale commercializzato

o di aver ottenuto certificazioni di qualità ed, in particolare:

*(barrare la/le casella/e di interesse ed indicare il numero di certificazioni ottenute)*

- n. ....certificazioni di qualità ambientale
- n. ....certificazioni di qualità di prodotto o di processo

o che la percentuale di fatturato derivante dall'export è pari o superiore al:

*(barrare la casella di interesse)*

- 50 per cento del totale del fatturato
- 25 per cento del totale del fatturato
- 10 per cento del totale del fatturato

.....  
*Località e data*

Firma del rappresentante legale e timbro della Società

.....

**Informativa ai sensi del d.lgs. 196/2003**

Ai sensi del d.lgs. 196/2003 si informa che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, la presente dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata, unitamente a fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax, a mezzo posta oppure tramite un incaricato.

VISTO: IL PRESIDENTE